



Modello di organizzazione e controllo

Rev: 0

Pag. 1 / 63

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01

BARIKELLS.R.L.

REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	17/102/2025	RESPONSABILE MOG	ODV	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE
00		
01		
02		
03		
04		

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/02/2025



Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 2 / 63

Sommario

1. DEFINIZIONI	7
2. INTRODUZIONE	8
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	8
2.2 Storia, attività e governance di BARIKELLS.R.L.	9
2.2.1 Riepilogo dei principali dati aziendali:.....	9
3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE	11
3.1 Funzione del Modello	11
3.2 Struttura del Modello	11
3.3 Parte Generale.....	12
3.4 Parti Speciali	13
3.5 L'attuazione del Decreto da parte di BARIKELLS.R.L.	14
3.6 Mappatura dei Processi a rischio, individuazione dei rischi potenziali e analisi del sistema di controllo esistente	14
4. ORGANO DI VIGILANZA	19
4.1 Identificazione dell'Organo di Vigilanza	19
4.2 Prerogative e risorse dell'Organo di Vigilanza.....	19
4.3 Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza.....	20
5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	22
5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organo di Vigilanza	22
5.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza	22
5.3 Obblighi informativi dell'Organo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	23
5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	24
6. WHISTLEBLOWING	25
7. SISTEMA DISCIPLINARE	25
7.1 Principi generali	25
7.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti	26
7.3 Misure nei confronti degli amministratori	27
7.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori	27
8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	28



Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 3 / 63

8.1 Formazione del personale	28
8.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori	28
8.3 Clausole contrattuali.....	28
- PARTE SPECIALE A.....	29
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29
La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	29
Valutazione delle Aree di Rischio	30
Individuazione delle attività a Rischio	30
Processi aziendali a rischio	30
Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto.....	31
Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto.....	31
Procedure e documenti interni di riferimento	32
Verifiche e flussi informativi.....	32
- PARTE SPECIALE B -	34
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE.....	34
La tipologia degli illeciti informatici rilevanti (art. 24-bis del Decreto)	34
Aree a rischio	36
Processi aziendali a rischio	36
Regole di condotta e procedure	36
Procedure e documenti interni di riferimento	36
Verifiche e Flussi informativi	37
- PARTE SPECIALE C -	37
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	37
La tipologia dei reati contro la criminalità organizzata:	37
Processi aziendali a rischio	38
Procedure e documenti interni di riferimento	38
- PARTE SPECIALE D -	39
-DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	39
La tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1).....	39



Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 4 / 63

La tipologia dei delitti contro la fede pubblica.....	40
Aree a rischio.....	41
Processi aziendali a rischio.....	41
Regole generali di comportamento.....	41
Procedure e documenti interni di riferimento.....	41
Verifiche e flussi informativi.....	41
- PARTE SPECIALE E -	43
REATI SOCIETARI.....	43
La tipologia dei Reati societari.....	43
Aree a Rischio.....	45
Processi aziendali a rischio.....	45
Regole di comportamento generali.....	45
Regole di comportamento particolari, relative alle specifiche aree di Rischio.....	46
Comunicazioni ai Soci e al pubblico.....	46
Tutela del Capitale Sociale.....	46
Rapporti con le Autorità competenti.....	46
Procedure e documenti interni di riferimento.....	47
Verifiche e flussi informativi.....	47
- PARTE SPECIALE F-	47
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	47
La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.....	47
Destinatari della presente parte speciale.....	49
Finalità della presente parte speciale.....	49
Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza.....	49
Valutazione dei rischi esistenti.....	50
Processi aziendali a rischio.....	50
Casi particolari e/o straordinari rispetto all'attività aziendale ordinaria.....	50
Informazione e formazione.....	50
Procedure e documenti interni di riferimento.....	51




Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 5 / 63

Verifiche e flussi informativi.....	51
PARTE SPECIALE G –	51
REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	52
La tipologia di reati dei reati in materia ricettazione e riciclaggio	52
Finalità della presente parte speciale.....	53
Principi di riferimento generali.....	53
Principi generali di comportamento.....	53
Processi aziendali a rischio	54
Principi generali di controllo.....	54
Gestione dei processi amministrativo contabili e dei flussi finanziari	54
I controlli dell’Organo di Vigilanza.....	54
Procedure e documenti interni di riferimento	55
PARTE SPECIALE H -	55
REATI AMBIENTALI	55
La tipologia dei Reati Ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001).....	55
Destinatari della presente parte speciale.....	57
Finalità della presente parte speciale.....	57
Aree a rischio	57
Processi aziendali a rischio	57
Regole generali di comportamento.....	57
Procedure e documenti interni di riferimento	58
Verifiche e flussi informativi.....	58
- PARTE SPECIALE I -	59
IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE	59
La tipologia dei delitti di cui all’ art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998 (art. 25 duodecies del Decreto)..	59
Aree a rischio	59
Processi aziendali a rischio	59
Regole generali di comportamento.....	59
Procedure e documenti interni di riferimento	59

 BARIKELL S.p.A.	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	6 / 63

-PARTE SPECIALE L-	60
REATI TRIBUTARI	60
La tipologia dei reati tributari.....	60
Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata...	61
Aree a rischio	61
Processi aziendali a rischio	61
Regole generali e specifiche di comportamento.....	62
Procedure e documenti interni di riferimento	62
Verifiche e flussi informativi.....	62



Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 7 / 63

1. DEFINIZIONI

SOCIETA' o L'AZIENDA

Sta ad indicare la società BARIKELLS.R.L.

Decreto

Indica il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;

Destinatari

Indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di BARIKELL S.R.L., inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organo di Vigilanza.

Enti o Ente

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta;

Linee Guida

Indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria nella più recente revisione (giugno 2021);

Modello

Indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto;

Reati Presupposto

Indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e segg. del Decreto;

Testo Unico Salute e Sicurezza


Indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81. (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni

TUF

Indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria e successive modifiche ed integrazioni

Whistleblowing

Segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne. Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		Rev:	0
		Pag.	8 / 63

2. INTRODUZIONE

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:


- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "*colpa da organizzazione*": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organo di Vigilanza, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	9 / 63

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento ed adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

2.2 Storia, attività e governance di BARIKELLS.R.L.

L'azienda BARIKELL S.r.l. è di proprietà di un unico socio, la società VECTOR S.R.L. con un capitale sociale di euro 200.000,00 totalmente versati. L'acquisto della nuova proprietà è avvenuto nel dicembre 2024. I soci della VEKTOR S.R.L. sono anche amministratori della BARIKELL S.R.L. L'operazione di investimento è stata finanziata dalla Società Anthilia Sgr Capital Partners con sede in Milano (MI).

La Società BARIKELL S.r.l. si occupa dell'assemblaggio di macchine frattazzatrici per pavimenti industriali e della vendita di attrezzature e accessori per pavimentisti. La BARIKELL S.r.l. vende sul mercato nazionale e sul mercato di vari paesi europei ed extraeuropei. L'azienda commercializza direttamente ai propri clienti italiani ed esteri ed a mezzo di concessionari, rivenditori, collaboratori italiani ed esteri.

La governance aziendale non prevede attualmente deleghe o procure. Le varie funzioni aziendali sono svolte sulla base di deleghe di fatto da formalizzare. Tutti i poteri gestori sono accentrati su di un amministratore delegato coadiuvato da due consiglieri di amministrazione senza delega.

I principali processi aziendali sono i seguenti:

- DIREZIONE
- VENDITA E MARKETING
- PRODUZIONE
- ACQUISTI
- AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' (PERSONALE)
- QUALITA'

La società BARIKELL S.r.l. è dotata di collegio sindacale e di una società di revisione contabile EPYON AUDIT S.R.L.

La società BARIKELL S.R.L. è in fase di implementazione di tre sistemi di gestione secondo le normative volontarie ISO 9001 (qualità), ISO 45001 (sicurezza), ISO 14001 (ambiente). I suddetti sistemi di gestione sono parti integrate del modello organizzativo. Tutte le non conformità e raccomandazioni derivanti dagli audit degli enti terzi saranno oggetto di valutazione anche da parte dell'organo di vigilanza del modello organizzativo.

2.2.1 Riepilogo dei principali dati aziendali:




Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 10 / 63

<i>Denominazione Sociale</i>	BARIKELLITALIA S.r.l.
Forma societaria:	Società a responsabilità limitata
Capitale Sociale	200.000,00
Sede Legale e operativa	VIA ANTONIO LIGABUE 14 – 16 – 18 CASTELFRANCO EMILIA (MO) 41013
Sede operativa	VIA ANTONIO LIGABUE 14 – 16 – 18 CASTELFRANCO EMILIA (MO) 41013
Telefono	+39-059-311178
Fax	+39 059 311111
Codice Fiscale	03010171209
P.IVA	03010171209
REA	R.E.A.: 377471
PEC	barikellsrl@pec.it
Sito web	www.barikell.it

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	11 / 63

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

3.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BARIKELLS.R.L. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui BARIKELLS.R.L. ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a BARIKELLS.R.L., grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività della BARIKELLS.R.L. in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organo di Vigilanza della BARIKELLS.R.L. di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.


3.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali la BARIKELLS.R.L. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

BARIKELLS.R.L. ha anche adottato un Codice Etico, in cui l'azienda ha formalizzato i principi cui ispira l'esercizio della propria attività d'impresa.

Per quanto attinente alla prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01, il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25). Successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa. Ad oggi sono pertanto presenti:

- Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25)
- Delitti Informatici (art. 24-bis);
- Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis);

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		Rev:	0
		Pag.	12 / 63

- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- Reati societari e corruzione tra privati (art. 25-ter);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) unitamente alle altre fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all'art. 187 – quinquiesTUF;
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25–octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25-octies 1);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies);
- Reati di Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies);
- Reati Contro il Patrimonio Culturale (Art. 25 – septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (per chi opera nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) Art.12, L.9/2013;
- Reati transnazionali (se commessi con modalità transazionale) L.146/2006;

Per definire quali delle fattispecie di reato sopra indicate potrebbero riguardare, anche potenzialmente, la Società e per i quali è necessario, quindi, attuare un'opera di prevenzione è stata svolta un'attività preliminare di Assessment e Gap Analysis di mappatura dei processi e dei rischi con la collaborazione di una società di consulenza esperta in materia ed appositamente incaricata.

Qualora l'elenco delle fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/01 dovessero subire modificazioni e/o integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L., anche su richiesta dell'Organo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove *Parti Speciali* relative ai reati che, per effetto degli ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.


3.3 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

1) Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da BARIKELLS.R.L. e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di BARIKELLS.R.L., quanto sulle attività dalla stessa

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		Rev:	0
		Pag.	13 / 63

svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immutabile ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

BARIKELLS.R.L., con il supporto dell'Organo di Vigilanza provvederà pertanto a revisionare e integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di BARIKELLS.R.L., o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui BARIKELLS.R.L. svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio. A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'azienda e dell'Organo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organo di Vigilanza potrà essere monocratico, interno o esterno alla BARIKELLS.R.L. ma in ogni caso sempre e del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.


3.4 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna alle differenti specifiche categorie di Reati Presupposto per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, BARIKELLS.R.L. ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- I) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- II) Reati informatici e trattamento illecito di dati nonché delitti in materia di diritto d'autore (Parte Speciale "B");
- iii) Reati Societari e di corruzione tra privati (Parte Speciale "E");
- iv) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "F");
- v) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale "A")
- vi) Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale I)
- vii) Reati Ambientali (Parte Speciale "H")

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		Rev:	0
		Pag.	14 / 63

viii) Reati tributari (Parte Speciale “L”)

All’esito della mappatura dei rischi effettuata nel 2024, BARIKELLS.R.L. ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello le ulteriori fattispecie di reato per le quali, comunque, è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente – in considerazione del fatto che, in base alle risultanze di analisi, non sussistono reali e concreti/significativi rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività aziendali svolte dalla Società.

- Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24-ter)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis);
- Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nonché alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) unitamente alle altre fattispecie in materia di abusi di mercato di cui all’art. 187 – quinquiesTUF;
- Reati di riciclaggio, ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25–octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25–octies 1);
- Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies);
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25–quaterdecies);
- Reati di Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies);
- Reati Contro il Patrimonio Culturale (Art. 25 – septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (per chi opera nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva) Art.12, L.9/2013;
- Reati transnazionali (se commessi con modalità transazionale) L.146/2006;

3.5 L’attuazione del Decreto da parte di BARIKELLS.R.L.

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori e dipendenti, la BARIKELLS.R.L. ha ritenuto opportuno, e in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell’ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da BARIKELLS.R.L. avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L. con apposita delibera.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, ha nominato l’Organo di Vigilanza, attualmente composto da un solo incaricato alla funzione.

3.6 Mappatura dei Processi a rischio, individuazione dei rischi potenziali e analisi del sistema di controllo esistente



Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 15 / 63

Come sopra già anticipato, sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, BARIKELLS.R.L. ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree che risultano particolarmente al rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

BARIKELLS.R.L. ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, BARIKELLS.R.L. ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta con il supporto dei consulenti esterni della società IURE CONSULTING S.r.l. di Modena, esperti in materia di D.Lgs. 231/01 e appositamente incaricati allo scopo che, analizzando la realtà di BARIKELLS.R.L. sulla base di interviste agli Amministratori, ai Responsabili di Processo e all'analisi di alcuni documenti a campione fra quanti utilizzati per la gestione delle attività aziendali.

BARIKELLS.R.L. ha proceduto quindi alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, delle procedure e dei protocolli ritenuti opportuni al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le misure predisposte da BARIKELLS.R.L. al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Le criticità sono state individuate valutando, per ogni processo dichiarato, quello esposto a rischio di commissione reato. L'indice di Rischio (IR) sta ad indicare il rapporto intercorrente tra la probabilità stimata di accadimento dell'evento e il livello di affidabilità dell'eventuale sistemi di controllo atto a prevenire l'accadimento del reato medesimo.

In sintesi:

$IR \text{ (indice rischio)} = P \text{ (probabilità accadimento evento)} \times S \text{ (Sistemi di controllo già vigenti atti a prevenire il verificarsi dell'evento in esame)}$

S = Sistemi di controllo già vigenti atti a prevenire il verificarsi dell'evento in esame.

Qui di seguito le scale di riferimento relative alla probabilità:

0	evento impossibile
1	evento altamente improbabile
2	evento poco probabile
3	evento medio probabile
4	evento altamente probabile

Qui le scale di riferimento relative al livello di controllo gestionale:

Livelli Di Controllo Gestionale	
1	processo gestito/procedurizzato con registrazioni complete
2	processo parzialmente gestito/procedurizzato con registrazioni complete



Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0

Pag. 16 / 63

3 processo parzialmente gestito/procedurizzato con registrazioni parziali

4 processo non gestito/procedurizzato con registrazioni parziali

5 processo non gestito/procedurizzato privo di registrazioni

In base alle indicate matrici di rischio ne deriva che, secondo la tabella sotto riportata:

S \ P	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20

Se:

- $IR \leq 5$ Il rischio è minimo e non è necessaria intraprendere particolari azioni
- $5 < IR \leq 10$ Il rischio è medio; l'aspetto è da gestire o da approfondire nel modello organizzativo
- $IR > 10$ Il rischio è elevato e necessita l'avvio di tempestive azioni di riduzione oltre che l'inclusione nel modello organizzativo


Qui di seguito lo schema riepilogativo del percorso logico seguito noto anche come "Processo di Risk Management":




Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -

Rev: 0


Pag. 17 / 63



3.7 Destinatari del Modello

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	18 / 63

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di BARIKELL S.R.L., ivi inclusi gli amministratori, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, e i componenti dell'Organo di Vigilanza.

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	19 / 63

4. ORGANO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. può essere sia monocratico che collegiale con composizione fino a 3 membri, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità, che, in occasione della prima riunione, adotteranno un apposito regolamento per il funzionamento dello stesso.

L'Organo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L. e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, Successivamente, in caso non sia tempestivamente nominato un altro Organo di Vigilanza, l'Organo di Vigilanza nominato resta in carica fino alla data di revoca o di nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati, senza limite di mandati.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con BARIKELLS.R.L.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.


La società BARIKELLS.R.L. ha scelto un organo di vigilanza monocratico.

4.2 Prerogative e risorse dell'Organo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di BARIKELLS.R.L.

In ogni caso, l'Organo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di BARIKELLS.R.L., di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare al Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L. una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa SOCIETA' ed in particolare:

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	20 / 63

- l'Organo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di disponibilità dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da BARIKELLS.R.L. non fanno parte del budget);

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L. indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza


All'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- costituire il riferimento per il personale dipendente, i dirigenti, i consiglieri ed i collaboratori che, in ottemperanza con gli obblighi previsti dal Codice Etico e della normativa in materia di whistleblowing, desiderino segnalare eventuali notizie rilevanti relative alla violazione del modello ex D.Lgs. 231/01 e condotte illecite subite o poste in essere da altri soggetti interni o esterni all'azienda;
- Assicurare la tutela di eventuali segnalanti (whistleblowers) di situazioni di reato e/o condotte illecite in relazione alla propria riservatezza e protezione da ritorsioni di sorta (che potranno quindi indirizzare le proprie segnalazioni alla casella di posta dell'Organo di Vigilanza).
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della verifica periodica dell'attuazione di quanto previsto dal Modello nonché per aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- la richiesta di informazioni periodiche o specifiche a singole funzioni aziendali in relazione alle attività considerate a rischio. Le informazioni richieste dall'Organo di Vigilanza dovranno essere prontamente fornite a cura delle funzioni coinvolte senza omissioni o alterazioni di sorta per assicurare all'Organismo stesso una visione certa e concreta delle attività oggetto di monitoraggio; a tal fine si precisa anche che l'Organo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale.
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	21 / 63

- il coordinamento con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di BARIKELLS.R.L. che si renda opportuno;

Inoltre, l'Organo di Vigilanza provvederà a:


- verificare l'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento.
- curare conseguentemente l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- verificare la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori) se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;

l'Organo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione, con cadenza perlomeno annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organo di Vigilanza d il Modello si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- *verifiche sugli atti*: periodicamente l'Organo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e di eventuali contratti di significativa rilevanza conclusi da BARIKELLS.R.L. nell'ambito delle aree di rischio;
- *verifiche sulle procedure*: periodicamente l'Organo di Vigilanza verificherà l'effettiva attuazione del presente Modello;
- *verifiche sulle segnalazioni e le misure*: l'Organo di Vigilanza esaminerà ogni segnalazione ricevuta nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione annualmente predisposta dall'Organo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione.

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		Rev:	0
		Pag.	22 / 63

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organo di Vigilanza

È possibile contattare l'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. mediante 3 modalità:

- Contatto personale con uno dei membri ed eventuale stesura congiunta di un documento diretto all'Organo di Vigilanza;
- Comunicazione e-mail alla casella di posta elettronica giuseppe.meconi@iureconsultingsrl.it ;
- segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, in busta chiusa spedita all'indirizzo: Organo di Vigilanza c/o BARIKELLS.R.L. all'indirizzo STRADA SCAGLIA EST 31/41126 MODENA 41126;

L'Organo di Vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L'attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico del Consiglio di Amministrazione che ne decide l'entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell'Organo di Vigilanza. In accordo alle previsioni di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 231/01 l'Organo di Vigilanza è tenuto a garantire contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione eventuali segnalanti in buona fede, in accordo anche alle previsioni in materia di whistleblowing di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. 231/01 (si veda al riguardo anche il successivo par. 6)

5.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza


Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Con cadenza semestrale, i responsabili di primo livello dell'organigramma aziendale devono inviare all'Organo di Vigilanza una comunicazione a mezzo e-mail in cui:

- 1- viene dichiarata l'applicazione e il sostanziale rispetto delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nel semestrale oggetto della comunicazione
- 2- vengono comunicate eventuali violazioni riscontrate nell'ambito delle funzioni o processi di propria pertinenza rispetto alle previsioni del Modello e/o del Codice Etico o, in alternativa, viene dichiarata l'assenza di violazioni riscontrate rispetto alle previsioni del Modello e/o del Codice Etico
- 3- Vengono trasmesse le informazioni di pertinenza della funzione, previste dalle Parti Speciali applicabili del Modello.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti i seguenti ambiti:

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- eventuali procedimenti disciplinari avviati e conseguenti sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- eventuali infortuni e incidenti sul lavoro considerabili gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a gg. 40)
- eventuali operazioni societarie quali acquisizioni, scissioni e fusioni, cessioni di società o di rami d'azienda e similari.
- eventuali risultati e conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		Rev:	0
		Pag.	23 / 63

- eventuali modifiche relative alle nomine dei Consiglieri di Amministrazione e, più in generale, delle funzioni apicali dell'azienda e/o delle società controllate.
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- eventuali informazioni di provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di BARIKELLS.R.L.;

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, BARIKELLS.R.L. garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organo di Vigilanza BARIKELLS.R.L. garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

Tutti i dipendenti della società hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società.

L'Organo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organo di Vigilanza.

L'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

L'Organo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.


5.3 Obblighi informativi dell'Organo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Vigilanza avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organo di Vigilanza di BARIKELLS.R.L. potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.


Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	24 / 63

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organo di Vigilanza.

Tale documentazione sarà, ovviamente, a disposizione dell'Organo di Vigilanza e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		Rev:	0
		Pag.	25 / 63

6. WHISTLEBLOWING

La disciplina sul whistleblowing (letteralmente “soffiatore di fischietto”) è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 24/2023 col quale l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste hanno effetto a partire dal 17 dicembre 2023.

La protezione dei segnalanti impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico delle aziende che hanno occupato nel corso dell’anno precedente una media di almeno 50 dipendenti o hanno adottato il Modello Organizzativo previsto dalla 231/2001.

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda privata, in violazione di uno dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 oppure in violazione di una delle normative della UE come specificato nell’allegato 1 del D.lgs. n. 24 del 10/03/2023.

Il Decreto Legislativo 24/2003 prevede una serie di garanzie e misure di protezione per i segnalanti, in particolare, l’obbligo di riservatezza, il divieto di ritorsioni, delle misure di sostegno per i segnalanti e per i facilitatori, e delle limitazioni di responsabilità.

BARIKELLS.R.L. adotta una specifica procedura di segnalazione whistleblowing allegata al presente modello di organizzazione e controllo.

- Procedura whistleblowing BARIKELLS.R.L.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

L’art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.


La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l’azione di vigilanza e prevenzione affidata all’Organo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l’efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare – anche alla luce dell’introduzione del comma 2 bis lettera d) - è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare;
- Previsione di sanzioni nei confronti di chi violale misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di BARIKELLS.R.L. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		Rev:	0
		Pag.	26 / 63

- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di BARIKELLS.R.L. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

È affidato all'Organo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L. provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di BARIKELLS.R.L. l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

7.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL applicabile.


Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organo di Vigilanza.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Datore di lavoro.

Le misure disciplinari qui di seguito elencate, irrogabili nei confronti del personale non dirigente sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL e delle eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

	Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -		
		Rev:	0
		Pag.	27 / 63

Per cui, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti di detti lavoratori, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL del settore che si richiama.

In caso di inosservanza da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero in caso di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile. Costituisce illecito anche la mancata vigilanza del personale dirigente sulla corretta attuazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto, inclusa la violazione delle previsioni di tema di protezione dei segnalatori, come più sotto specificato per gli Amministratori.

Il sistema disciplinare richiamato viene costantemente monitorato dall'Odv e dal Consiglio di Amministrazione. Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono considerati vincolanti per tutti i destinatari. Pertanto, tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte della Società ai destinatari attraverso l'invio di una circolare interna secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo in particolare evidenza le sanzioni collegate alle violazioni.


7.3 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di BARIKELLS.R.L. l'Organo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e se ritenuto opportuno l'Assemblea dei Soci, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

In particolare, possono derivare sanzioni nei confronti degli amministratori in caso di violazione delle previsioni di norme in materia di protezione dei segnalatori (Whistleblowers), quali ad esempio, ritorsioni, demansionamenti e/o licenziamenti di eventuali segnalatori. Al proposito si ricorda che gli atti di demansionamento e/o licenziamento ritorsivi o discriminatori del soggetto segnalante sono nulli.

7.4 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a BARIKELLS.R.L. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

	<h2 style="color: blue;">Modello di organizzazione e controllo - Parte generale -</h2>		
		<i>Rev:</i>	0
		<i>Pag.</i>	28 / 63

8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

BARIKELLS.R.L. ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

8.1 Formazione del personale

BARIKELLS.R.L. promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello e di ogni sua successiva revisione sostanziale.
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Pubblicazione sul sito internet e nella rete aziendale o comunque nell'area di storage dei documenti interni di BARIKELLS.R.L. del presente Modello (Parte Generale) e del Codice Etico ad esso collegato;
- Pubblicazione nella rete aziendale o comunque nell'area di storage dei documenti interni di BARIKELLS.R.L. delle procedure interne collegate al presente Modello;
- Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione per i lavoratori inseriti dopo l'approvazione del modello e la formazione/informazione iniziale.

8.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

BARIKELLS.R.L. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la pubblicazione del presente Modello nel sito internet aziendale.

8.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di BARIKELLS.R.L., la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di BARIKELLS.R.L.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali i collaboratori, i partner commerciali ed i collaboratori) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

- PARTE SPECIALE A -**RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Valutazione delle Aree di Rischio

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è presente in ogni attività di impresa (qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con differenti enti pubblici e per differenti ragioni quali in primis la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti), così come è sempre presente il rischio di violazioni delle normative di riferimento nella richiesta di contributi e/o nell'utilizzo dei crediti di imposta.

Nel caso poi di BARIKELLS.R.L. A seguito di tale valutazione i principi etici nell'ambito della gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione sono stati inseriti nel codice etico aziendale e sono state previste apposite procedure per la riduzione ed il controllo del rischio di illecito.

Individuazione delle attività a Rischio

Sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

In particolare, sono da includere anche eventuali richieste di contributi e finanziamenti pubblici.

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento nonché altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto (con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni):

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di pagamento, con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali.

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE

- AQUISTI
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'

Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da evitare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Sono consentiti, eccezionalmente, omaggi di esiguo valore quali *gadgets* e prodotti di mero *merchandising* dell'azienda.
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori che operano a contatto con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai principi fondamentali elencati nel Codice Etico aziendale e deve sempre prevedere le seguenti caratteristiche:

- *formalità*: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o nelle procedure a esso collegate nonché evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- *tracciabilità*: è necessario lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento sia esso commerciale, tecnico o amministrativo.
- *controllo*: le attività di partecipazione a gare, ottenimento di contratti ed erogazione di servizi vs. la pubblica amministrazione deve essere verificata preventivamente e durante la sua erogazione da parte delle funzioni ad esso deputate e per quanto necessario, ove ritenuto opportuno, da parte dell'Organo di Vigilanza.

Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che possono fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni. In particolare:

- Richieste di autorizzazione, attività e ispezioni da parte di Organi Pubblici, richieste di finanziamenti e contributi pubblici

Ogni contatto con la Pubblica Amministrazione sia esso derivante da richiesta di autorizzazioni e/o permessi e/o finanziamenti e contributi pubblici o derivante da controlli da parte di Pubblici Funzionari deve garantire la scrupolosa attenzione alla trasparenza, al rispetto delle regole di correttezza e veridicità delle dichiarazioni

- Attività di gestione dei pagamenti

L'attività di pagamento segue l'apposita procedura interna che implica l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti. Nessuna fattura, con la sola esclusione di quelle di importi estremamente esigui può essere o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista.

- Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con il Responsabile Risorse Umane e la Direzione, nel rispetto della relativa procedura interna.

- Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico e/o contratto scritto, che ne indica il contenuto e l'importo degli onorari riconosciuti. Il coinvolgimento di consulenti e professionisti esterni deve anche prevedere, in forma preventiva, la verifica del fornitore, così come previsto dall'apposita procedura relativa alla gestione dei servizi vs. la Pubblica Amministrazione.

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

Codice Etico

P-INT-02 Procedimenti giudiziari ed arbitrari

P-INT-03 Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni

P-INT-15 Rapporti con Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza

P-INT-16 Acquisizione e gestione dei progetti finanziati

P-INT-19 Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale

Tali procedure sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno semestrale (nella comunicazione di cui al precedente punto 5.1) devono essere trasmesse e conseguentemente verificate dall'Organo di Vigilanza, le seguenti informazioni:

- 1- notifica di eventuali ispezioni e procedimenti da parte di organi territoriali competenti (es. agenzia delle entrate, guardia di finanza, ULSS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e similare)
- 2- notifica della prevista richiesta di finanziamenti pubblici e informazioni successive relative all'ottenimento dei finanziamenti richiesti e ad eventuali procedure di rendicontazione
- 3- notifica di eventuali aperture di procedimenti giudiziari
- 4- notifica di altri atti e rapporti con la pubblica amministrazione (Es. richieste di autorizzazioni e concessioni)
- 5- notifica dei flussi informativi esplicitamente previsti dalle procedure di controllo interno di riferimento

Nella comunicazione deve essere anche dichiarato il rispetto delle previsioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o eventuali situazioni di violazioni e/o anomalie riscontrate.

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento
- eventuali contatti intervenuti con la Pubblica Amministrazione
- gestione di eventuali finanziamenti pubblici richiesti o in fase di presentazione
- delegati e incaricati ai rapporti con la Pubblica Amministrazione
- incarichi di consulenza e pagamenti



I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

- PARTE SPECIALE B -**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE****La tipologia degli illeciti informatici rilevanti (art. 24-bis del Decreto)**

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La legge n. 48 ha introdotto nel codice penale una serie di nuove fattispecie di reato.

Al tempo stesso, ha introdotto nel Decreto l'art 24-bis, che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*". – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 635-bis, 635-ter, 635-*quater* e 635-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 615-*quinqües* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491- *bis* e 640-*quinqües* del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-*quinqües*)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis – 635-*quinqües* c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-*quater* colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-*quinqües* colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-*quater* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Relativamente al diritto d'autore la Legge 99/09 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il seguente dettato normativo:

("Delitti in materia di violazione del diritto d'autore") In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, i comma, lettera a-bis della legge 633/1941)

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Reati di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1 co.11, DL n. 105/2019)

Aree a rischio

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio, tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di BARIKELLS.R.L. alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati specialmente se indirizzati ad enti pubblici.
- attività illegali attuate per via informatica dirette a concorrenti, enti pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...)
- detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' UFFICIO PERSONALE UFFICIO QUALITA'

Regole di condotta e procedure

In generale, tutti i Destinatari devono attenersi al Codice Etico aziendale e:

- devono impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni professionali;
- devono accedere connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per i tempi strettamente necessari;
- devono tutelare i dati dei clienti di cui possono entrare in possesso per ragioni di sviluppo delle attività e devono mantenere su di essi il più stretto riserbo in base agli accordi di riservatezza stipulati con la società cliente e anche all'eventuale termine dei rapporti commerciali con il cliente stesso.
- devono tutelare gli strumenti informatici, i dati aziendali e i dati dei clienti in ogni situazione considerando incluse le eventuali attività svolte presso i clienti stessi nonché l'utilizzo e la tutela dei PC portatili e degli altri dispositivi mobili.
- devono evitare di utilizzare software e più in generale programmi per elaboratore in violazione delle norme sul diritto d'autore
- devono provvedere a comunicare alla Direzione Aziendale qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico
- devono essere utilizzati gli strumenti di protezione dei documenti elettronici (es. firme digitali)

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- idonee misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale;
- il periodico controllo della liceità dei software installati nei PC e nella rete informatica aziendale;
- l'utilizzo di procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro;
- aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso;

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

Codice Etico

P-INT-19 Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Verifiche e Flussi informativi

Con cadenza almeno semestrale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1- gestione di eventuali incidenti informatici di rilievo (in particolare violazioni della sicurezza informatica, data breach e simili). Detti accadimenti devono essere notificati all'Organo di Vigilanza al momento del loro accadimento o al momento in cui se ne venga a conoscenza all'interno dell'azienda.
- 2- notifica di procedimenti disciplinari per violazioni del regolamento sicurezza delle informazioni e altre violazioni informatiche (es. utilizzo di software non licenziati)
- 3- notifica dei flussi informativi esplicitamente previsti dalle procedure di controllo interno di riferimento

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento
- presenza, conoscenza e aggiornamento del regolamento sicurezza delle informazioni e altre violazioni informatiche
- sistemi di protezione in essere (antivirus, firewall, sistemi di filtrazione della posta e della navigazione)
- governance informatica e aggiornamento dei sistemi
- gestione password

I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

- PARTE SPECIALE C -

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La tipologia dei reati contro la criminalità organizzata:

Rientrano all'interno del presente capo i seguenti reati:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis):

Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone". Viene punito inoltre chiunque promuove, dirige od organizza l'associazione;

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):

La norma in esame prevede che "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo";

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità;

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.):

La norma in esame punisce "Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione"

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi; clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater)

Per la tipologia di reati in esame è stato individuato un rischio basso, tuttavia, BARIKELL R.L. _ si raccomanda:

- i) Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali:
 - Selezionare le aziende sulla base di una qualificazione "etica" e quindi intrattenendo rapporti con aziende in possesso del rating di legalità o iscritte nelle white liste prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria ed il Ministero dell'Interno.
 - Impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori ed assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231. (con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.
 - Nei contratti dei fornitori inserire Clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice risulti destinataria di una comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva.
- ii) Ai fini di una corretta selezione di partner finanziari anche esteri:
 - Verificare che i partner posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base ai regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali) consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

codice etico

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

- PARTE SPECIALE D -

-DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1)

La L. 99/09 (c.d. "collegato sviluppo"), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 una serie di reati di natura strettamente industriale che assumono notevole rilievo per l'azienda agroalimentare.

Tra i delitti contro l'industria ed il commercio spicca la fattispecie prevista dall'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico".

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il dolo è generico, si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Sempre nel medesimo provvedimento di cui sopra sono stati inseriti tra i reati presupposto anche gli artt. 473 e 474 c.p. che hanno ad oggetto la proprietà industriale.

Partendo dalla fattispecie di frode in commercio la presente parte speciale del modello di organizzazione gestione e controllo descrive i punti di controllo e le misure preventive e dissuasive che l'azienda ha adottato per evitare che nell'ambito dell'attività esercitata siano commessi i seguenti reati:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

- Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Sempre ad opera del c.d. "collegato sviluppo" sono stati introdotti ex novo nel codice Penale, e nel contempo inseriti tra i c.d. reati presupposto ex D.Lgs 231/01, gli artt. 517 ter e quater che prevedono nuovi reati a tutela della proprietà industriale e delle indicazioni geografiche:

- Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi I e II sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La tipologia dei delitti contro la fede pubblica

Per quanto riguarda le fattispecie di falso (artt. 473 e 474 c.p.), le norme tendono a tutelare la pubblica fede e l'affidamento dei consumatori nella genuinità dei marchi:

- Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Aree a rischio

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in BARIKELL S.R.L., sono stati ritenuti potenzialmente non escludibili o comunque non a rischio irrilevante i reati contro l'industria ed il commercio e in particolare le seguenti fattispecie:

- frode nell'esercizio del commercio

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- VENDITA E MARKETING

Regole generali di comportamento

In generale, tutti i Destinatari devono attenersi al Codice Etico aziendale e devono:

- applicare le procedure del Sistema di Gestione per la Qualità nella gestione delle attività sviluppo di prodotti e servizi per conto dei clienti
- assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei clienti in merito ai materiali e prodotti utilizzati per lo sviluppo delle attività di lavorazione
- garantire la massima tutela in relazione alla protezione dei marchi, del know-how, del design e più in generale delle informazioni di proprietà di clienti e terzi.
- attuare i previsti controlli di produzione e di laboratorio, atti a verificare la rispondenza dei prodotti ai requisiti specificati;
- segnalare con trasparenza eventuali prodotti fuori specifica e garantire un adeguato trattamento di detti prodotti per il ripristino della conformità o, in alternativa, provvedere al versamento a scarto;
- gestire gli scarti di produzione in modo che non possano rientrare nella filiera produttiva.

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento, oltre al codice etico, tutte le procedure del sistema di gestione per la qualità ISO 9001.

Tali procedure sono da considerarsi parte integrante delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

codice etico

Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno trimestrale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

1. eventuali reclami o segnalazioni o non conformità interne per gravi difformità di prodotto rispetto alle specifiche concordate.
2. andamento generale delle non conformità

Con cadenza almeno annuale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

3. verifica del contenzioso della società con i clienti e i terzi

L'accadimento di eventuali reclami per violazioni sui marchi deve essere invece notificato all'Organo di Vigilanza al momento di apprendimento dell'informazione.

4. notifica dei flussi informativi esplicitamente previsti dalle procedure di controllo interno di riferimento

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento
- gestione e protezione dei marchi dei clienti
- risultati dei controlli interni sulla rispondenza dei prodotti ai requisiti specificati
- tipologia e frequenza dei reclami per difformità dei prodotti rispetto ai requisiti specificati

I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

- PARTE SPECIALE E -**REATI SOCIETARI****La tipologia dei Reati societari**

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di "reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie individuata dall'art. 2623 è posta a tutela della veridicità e della completezza delle informazioni indirizzate al mercato, nei casi in cui la società voglia sollecitare l'investimento o voglia procedere alla quotazione su mercati regolamentati ovvero a offerte pubbliche di acquisto o di scambio. La norma, infatti, sanziona la condotta di chi, in tali occasioni, diffonda false informazioni, o ne occulti di vere, con l'intento di indurre in errore il pubblico.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta non solo deve essere indirizzata allo scopo di ingannare i destinatari delle informazioni, ma deve anche mirare a produrre un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per altri soggetti.

Anche in questo caso, il reato si configura come contravvenzione o delitto a seconda che dalla condotta sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto informativo.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

In questo caso, tutelate sono la veridicità e la completezza delle comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione contabile della società.

Come in precedenza, se dalla condotta è scaturito un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la sanzione è aggravata e il reato da contravvenzione diviene delitto.

Il reato di cui all'art. 2624 è reato proprio, potendo essere commesso dai soggetti responsabili della revisione contabile; ciò non toglie che gli amministratori e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 25-ter del Decreto, vi possano essere coinvolti a titolo di concorso.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento della somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti – soci, organi sociali, eventuale società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato consiste nella dazione di denaro e/o utilità (anche solo promessa) che comporti una violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, cagionando danno alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale "D".

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Aree a Rischio

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di BARIKELLS.R.L. ha rivelato l'esistenza di un modesto rischio di commissione dei reati societari descritti.

L'azienda, infatti, pur essendo una società controllata, non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, e non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (CONSOB): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

I rischi di commissione di illeciti societari, si ricollegano, quindi, sostanzialmente, a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio e sua verifica da parte degli Organi Societari (Società di Revisione)

B) operazioni che incidono sul capitale sociale e di gestione della *corporate governance*;

C) attività di promozione commerciale e gestione dei rapporti commerciali in genere, anche tra privati.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle specifiche indicazioni e principi di comportamento che di seguito saranno indicati, resta fermo il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da BARIKELLS.R.L. nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- VENDITA
- ACQUISTI
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'

Regole di comportamento generali

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di SOCIETA' nel suo complesso;

- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio societario, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di SOCIETA', garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;

- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- attuare prassi di etica nei rapporti commerciali atte a evitare il possibile reato di corruzione tra privati.

Regole di comportamento particolari, relative alle specifiche aree di Rischio

Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

SOCIETA' ha elaborato una specifica procedura per la redazione del proprio bilancio di esercizio, in cui sono state individuate tutte le funzioni aziendali e quindi i soggetti che devono contribuire a tale attività.

Le Funzioni coinvolte sono:

- consiglio di amministrazione
- uffici amministrativi;
- consulente fiscale esterno.

La procedura in questione è da ritenersi vincolante per le funzioni coinvolte nonché parte integrante del presente Modello.

Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di SOCIETA', quali in particolare eventuali acquisti o cessione di partecipazioni (con o senza controllo) o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organo di Vigilanza e per quanto richiesto dell'intera documentazione relativa a ogni progetto;

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;

- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione diretta all'Organo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:
codice etico

P-INT-12 Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

P-INT-17-Formazione del bilancio civilistico e gestione rapporti con collegio sindacale

P-INT-20 Piano di prevenzione reati tributari

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale

Verifiche e flussi informativi

Con cadenza trimestrale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1- Segnalazioni e rilievi da parte della Società di Revisione
- 2- Notifica di accadimenti di rilievo relativi ad anomalie nei pagamenti in entrata o uscita
- 3- Notifica di eventuali omaggi e regalie che esuberino i limiti previsti nella procedura di riferimento
- 4- Notifiche relative tutte le procedure di controllo di riferimento

Con cadenza annuale:

- 1- Notifica della bozza del bilancio di esercizio.

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento
- applicazione dei principi di separazione dei poteri previsti nelle procedure di riferimento
- rispetto delle procedure di emissione del bilancio di esercizio
- efficace applicazione delle procedure di pagamento
- gestione di provvigioni e riconoscimenti ad agenti, intermediari ed eventuali segnalatori e procacciatori d'affari

I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

- PARTE SPECIALE F-**REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO****La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro**

L'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato decreto, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame, e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 25-*septies* in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "*grave*" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "*gravissima*", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

(i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; la sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;

(ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;

(iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

Destinatari della presente parte speciale

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i lavoratori (dipendenti e assimilabili);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici e altre aree operative aziendali (produzione, laboratori e magazzini).

Finalità della presente parte speciale

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno persegue la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di causare l'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Nel perseguire le finalità di prevenzione, l'art 30 del D.Lgs. 81/2008 precisa che il modello Organizzativo, in relazione agli specifici reati di cui all'art. 25-septies deve essere finalizzato a:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone pertanto ed espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare l'applicazione delle attività previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli adempimenti obbligatori per la realtà di SOCIETA';
- a prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro;

2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Medico competente;
4. Addetti antincendio e primo soccorso;
5. Dirigenti e Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza;
6. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7. Lavoratori.

Il datore di lavoro ai fini della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è a oggi individuato nell'Amministratore Delegato. Al Datore di Lavoro spetta il compito di adempiere ai propri compiti indelegabili con riferimento in primis alla valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), attualmente individuato e incaricato in forma personale.

Sono stati poi individuati i dirigenti, i preposti, i lavoratori addetti al servizio antincendio ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, che hanno frequentato i relativi corsi di formazione e/o aggiornamento periodico e si è provveduto alla nomina del medico competente.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi infine tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo in merito ai rischi per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

Valutazione dei rischi esistenti

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, adeguata e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza esistenti nell'organizzazione aziendale.

il documento fondamentale risultante è il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal c.d. Testo Unico (D.Lgs. 81/2008 e normativa successiva e/o collegata). Esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal Datore di lavoro con il supporto tecnico del RSPP.

A questo documento si affiancano ulteriori e più specifici documenti, riguardanti particolari tipologie di rischio.

A fronte delle risultanze delle valutazioni dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro SOCIETA' ha provveduto ad attuare le necessarie misure di riduzione del rischio volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, nonché ad adottare le procedure definite nel sistema di gestione della salute e sicurezza.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari. Ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in appositi archivi aziendali.

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- PRODUZIONE UFFICIO TECNICO

Casi particolari e/o straordinari rispetto all'attività aziendale ordinaria

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e sulle situazioni che da essa esulino: sono proprio i casi in cui ad essere coinvolti siano soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, SOCIETA' provvede a disciplinare, per quanto opportuno, anche la materia della salute e sicurezza in caso di servizi in appalto, conferiti ad imprese terze.

Informazione e formazione

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla corretta formazione ed informazione dei lavoratori e di ogni altro soggetto interessato sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

BARIKELLS.R.L. con il supporto del RSPP, stabilisce le forme ed i modi per garantire l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale;

Quanto al primo punto, sono già state previste ed espressamente disciplinate, anche in relazione agli obblighi cogenti in materia, attività di:

- formazione collettiva su base periodica o specifica;
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
- accesso di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale in materia di sicurezza.

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale va precisato che BARIKELLS.R.L. si è dotata di un sistema organico di procedure e documenti per la salute e sicurezza

codice etico

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA LAVORATORI ISO 45001 (in fase di costruzione nel frattempo sistema ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 81/2008)

Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno trimestrale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1- eventuali incidenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, anche senza infortunio
- 2- eventuali infortuni anche di lieve entità
- 3- andamento generale della gestione della salute e sicurezza e dell'efficace applicazione del sistema di gestione della sicurezza.
- 4- Notifiche relative alle procedure di controllo di riferimento

L'accadimento di infortuni deve essere notificato all'Organo di Vigilanza immediatamente dopo il loro verificarsi.

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento in materia di salute e sicurezza,
- documentazione inerente la valutazione dei rischi
- documentazione inerente la gestione antincendio
- documentazione inerente la gestione del rischio derivanti da macchinari, attrezzature e impianti
- risultati degli audit interni e dell'Organismo di Certificazione
- situazione di incidenti e infortuni eventualmente accaduti
- situazioni di mancato incidente e/o infortunio rilevati.

I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

PARTE SPECIALE G –

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**La tipologia di reati dei reati in materia ricettazione e riciclaggio**

I reati di cui all'art-25-octies sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". Da ciò si deduce che la finalità del Decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si tratta di reati che colpiscono con sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La sanzione pecuniaria varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote.

Nel caso di condanna, si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2° del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.

Ricettazione (art. 648 C.P.)

Commisce il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648 bis C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter C.P.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) C.P..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche e finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis C.P..

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio punisce "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La pena prevista è la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena viene ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni se il reato presupposto della condotta di riciclaggio prevede la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per "evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite "quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale" purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato. Le norme sull'autoriciclaggio non si applicano a chi aderisce alla procedura di "voluntary disclosure", ovvero collabora volontariamente al rientro di capitali detenuti illegalmente all'estero.

Finalità della presente parte speciale

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nella fattispecie di attività sensibile.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibile individuata al fine di prevenire la commissione del reato di "autoriciclaggio".

Principi di riferimento generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti al reato di "autoriciclaggio", i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti di BARIKELLS.R.L. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all' art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 (autoriciclaggio);
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

- **Le attività sensibili relative al reato di autoriciclaggio ai fini del d. lgs. 231/2001**

Le attività sensibili individuate, in riferimento al reato di autoriciclaggio di cui all' artt. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- GESTIONE ADEMPIMENTI ED OPERAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA
- GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVO CONTABILI E DEI FLUSSI FINANZIARI

In riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, occorre tenere in considerazione che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 di natura non-colposa (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode

in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di “autoriciclaggio” nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa).

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'

Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

1. Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria

La regolamentazione dell’attività deve prevedere quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili “Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale” e “Gestione dei flussi finanziari”.

Gestione dei processi amministrativo contabili e dei flussi finanziari

La regolamentazione dell’attività deve prevedere quanto stabilito in maniera dettagliata dai Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili “Predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere”, nonché “Gestione dei flussi finanziari”.

I controlli dell’Organo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organo di Vigilanza non effettua controlli periodici sulle attività di BARIKELLS.R.L. potenzialmente a rischio di compimento dei reati, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Si ribadisce tuttavia che all’Organo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

All’Organo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un’operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale, o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d’operatività aziendale, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- operazioni societarie di natura straordinaria;

- attivazione di finanziamenti da parte di soci o terzi di natura non bancaria;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza.

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

codice etico

P-INT-12 Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

P-INT-13 Flussi monetari e finanziari

P-INT-17-Formazione del bilancio civilistico e gestione rapporti con collegio sindacale

P-INT-20 Piano di prevenzione reati tributari

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

**PARTE SPECIALE H -
REATI AMBIENTALI****La tipologia dei Reati Ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001)**

I reati ambientali sono stati introdotti nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011, in attuazione delle direttive comunitarie nr. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-undecies sono le seguenti:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette c.p. art 727-bis

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto c.p. 733-bis

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE

Scarichi illeciti in acque reflue: D.Lgs. 152/06 art. 137

Nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, nel caso di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2)

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (comma 3).

In relazione alle sostanze indicate nella tab. 5 dell'Al. 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 (PRIMO PERIODO). Superamento anche dei anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (SECONDO PERIODO).(comma 5)

Non osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (comma 11)

Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (comma 13)

Gestione di rifiuti non autorizzata: D.Lgs. 152/06 art. 256

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione rifiuti, senza la necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione per rifiuti non pericolosi (lettera a), e per rifiuti pericolosi (lettera b) (comma 1);

Gestione/realizzazione di discariche non autorizzate (comma 3, primo periodo), gestione/realizzazione di discariche non autorizzate destinate, anche in parte, a smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo);

Effettuazione di attività di miscelazione rifiuti non consentite (violazione del divieto di cui all'art.187) (comma 5);

Deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, con violazione del DPR 254/03 (comma 6).

Mancata Bonifica di siti inquinati: D.Lgs. 152/06 art. 257

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242. (comma 1)

Inquinamento di cui al comma 1 provocato da sostanze pericolose (comma 2).

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto. D.Lgs. 152/06 art. 258, c. 4
Traffico illecito di rifiuti. D.Lgs. 152/06 art. 259, c. 1

Il reato si compie in presenza di un rifiuto con certificato di analisi dolosamente falsificato

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti ad alta radioattività D.Lgs. 152/06 art. 260 c. 1 e 2 (cessione, ricevimento, trasporto, importazione, esportazione, gestione abusiva di rifiuti con ingiusto profitto).

Violazioni in materia di emissioni in atmosfera D.Lgs. 152/06 art. 279, c.5:

superamento dei valori limite di emissione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria;

Commercio internazionale di animali/vegetali in via di estinzione L. 7 febbraio 1992, n. 150:

importazione, esportazione, trasporto, vendita, detenzione, esposizione di esemplari di specie in via di estinzione (Art. 1 c. 1 e art. 2 c. 1);

importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie protette senza autorizzazione CITES (Art. 1 c. 2 e art. 2 c. 2);

detenzione di mammiferi e rettili che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica (Art. 6 c. 4).

Alterazione di certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea c.p. 3-bis, c. 1:

Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato falsi in relazione a specie protette.

Produzione o utilizzo di sostanze lesive dell'Ozono oltre la data consentita, ad eccezione di quante autorizzate quali usi essenziali L. 28/12/1993, n. 549 art. 3 c. 6.

La produzione e/o l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono è consentito solo per gli usi per i quali allo stato dell'attuale tecnologia non sono state individuate sostanze alternative o non risultano utilizzabili per altri fattori quale, ad esempio, il grave rischio per la salute e sicurezza.

Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti da parte di navi. D.Lgs. 6/11/2007, n. 202, art. 8

Il reato si compie nel momento in cui una nave sversi volontariamente sostanze inquinanti in mare

Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti da parte di navi. D.Lgs. 6/11/2007, n. 202, art. 9

Il reato si compie nel momento in cui una nave sversi involontariamente, ma in ogni caso con colpa, sostanze inquinanti in mare.

Inquinamento ambientale art. 452 bis C.P.

Il reato si compie laddove, abusivamente, venga prodotta una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro colposo art. 452 quater C.P.

incidente di eccezionale gravità, tale da produrre danni estesi all'ambiente e alla vita/salute di un numero indeterminato di persone.

Delitti colposi contro l'ambiente art. 452-quinquies C.P.

In tale categoria rientrano i reati di inquinamento ambientale che avvengono per colpa e non per dolo.

Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività art. 452-sexies C.P.

Il reato si compie nel momento in cui un materiale radioattivo venga abbandonato o trasportato senza le dovute autorizzazioni e/o misure di prevenzione.

Destinatari della presente parte speciale

Gli unici illeciti ambientali possono riferirsi ad un ipotetico abbandono di rifiuti nell'ambiente (olio idraulico, batterie, lampadine, neon) ed in un errata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Attività da monitorare costantemente anche in relazione all'alto disvalore sociale che comporta la violazione delle norme in materia ambientale.

Devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, oltre alla Direzione Aziendale e a tutti gli apicali coinvolti nelle decisioni che a qualsivoglia titolo possono avere effetti sulla prevenzione dei rischi ambientali, anche i seguenti:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di gestione e tutela ambientale (a titolo esemplificativo, gli incaricati del reparto galvanica e di gestione dei rifiuti);
- i prestatori esterni di servizi e i lavoratori di imprese appaltatrici che operino attività con produzione di rifiuti o altro impatto ambientale all'interno delle aree aziendali e/o per conto della Società;

Finalità della presente parte speciale

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, come per i precedenti relativi alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, non consistono esclusivamente in condotte illecite volontarie, ma anche derivanti da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la tutela ambientale e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Aree a rischio

Le attività sensibili identificate dal Modello Organizzativo nelle quali viene ritenuto maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti sopra descritti sono:

- la gestione dei rifiuti

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- PRODUZIONE
- QUALITA'

Regole generali di comportamento

Nell'espletamento delle proprie attività di produzione e manutenzione sopra citate devono essere rispettate le procedure predisposte a tutela dell'ambiente e del rispetto delle normative cogenti in materia.

È quindi necessario:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico della Società;
- conoscere e applicare le previsioni delle norme ambientali anche richiedendo specifiche consulenze o supporti in materia
- evitare ogni condotta tesa a creare impatti ambientali illeciti e/o a violare le normative cogenti in materia;

Procedure e documenti interni di riferimento

codice etico

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 (in fase di costruzione nell'attesa è necessario implementare una procedura gestionale degli obblighi normativi aziendali in materia ambientale ex d.lgs 152/2006)

Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno trimestrale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1- eventuali incidenti ambientali, anche di lieve entità anche ove correttamente gestiti e senza effettivi danni per l'ambiente.
- 2- andamento generale della gestione ambientale e dell'efficace applicazione del sistema di gestione ambientale;
- 3- tutte le informazioni previste dalle procedure di controllo interno di riferimento.

L'accadimento di incidenti ambientali non irrilevanti deve essere notificato all'Organo di Vigilanza immediatamente dopo il loro verificarsi.

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento in materia di tutela ambientale
- documentazione inerente la gestione dei rischi ambientali e il rispetto della conformità normativa
- documentazione inerente la gestione antincendio e la prevenzione degli incidenti ambientali
- risultati degli audit interni e dell'Organismo di Certificazione
- situazioni di mancato incidente e/o incidenti rilevati.

I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

- PARTE SPECIALE I -**IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE****La tipologia dei delitti di cui all' art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998 (art. 25 duodecies del Decreto)**

Il D.Lgs. 109/2012 ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01: l'art. 25-duodecies prevedendo come reato "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

L'articolo 25-duodecies estende l'applicazione del decreto alle aziende che si sono avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di:

- 1- numero di lavoratori
- 2- età
- 3- condizioni lavorative.

Il D.lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riporta: "...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con *la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*".

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" con il seguente testo dispositivo:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

Aree a rischio

BARIKELLS.R.L. è una società che applica puntualmente ogni previsione normativa in materia di lavoro; ciò nonostante, è stato considerato un profilo di rischio in relazione all'art. 25-duodecies, dato che si avvale di dipendenti e collaboratori provenienti da paese terzi.

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' UFFICIO PERSONALE

Regole generali di comportamento

Per norma generale è chiaramente fatto divieto di impiegare personale proveniente da Paesi Terzi che non risulti in regola con le previsioni del D.Lgs. 286/1998.

Conseguentemente tutto il personale che sia assunto o che comunque collabori con BARIKELLS.R.L. e che provenga da Paesi Terzi ma risulti domiciliato, anche temporaneamente, in Italia con permesso di soggiorno soggetto a scadenza, deve consegnare all'Ufficio Risorse Umane copia del proprio permesso di soggiorno in vigore sia all'atto di assunzione e/o inizio della collaborazione che ad ogni successivo rinnovo.

L'Ufficio risorse umane deve verificare periodicamente che tutto il personale con permesso di soggiorno soggetto a scadenza risulti in regola rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 286/1998

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:
codice etico

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

-PARTE SPECIALE L- REATI TRIBUTARI

La tipologia dei reati tributari

Il D.Lgs. Fiscale 2020 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 2019 nr. 157) ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01: l'art. 25-quinquiesdecies inserendo "I reati tributari" tra i reati sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Successivamente il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha esteso l'elenco dei reati tributari con ulteriori fattispecie delittuose.

Le fattispecie di reato previste all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura laddove il soggetto, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale.

Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto viene commesso dal soggetto che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Le soglie di punibilità penale che devono essere congiuntamente superate, sono attualmente le seguenti:

- l'importo evaso deve superare (per singola imposta) euro 30.000,00;
- gli elementi attivi sottratti all'imposizione e gli elementi passivi fittizi devono superare il 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque € 1.000.000,00.

Costituiscono elementi necessari di questo reato:

- a. l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- b. la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- c. l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura laddove il soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione e il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si considera come un unico reato.

Per il momento della commissione del delitto rileva la registrazione in dichiarazione del documento emesso da parte di chi lo ha ricevuto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Per il reato in oggetto viene punita la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità.

Ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico, cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte.

Non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità al fine della commissione del reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

La dichiarazione infedele è un reato tributario, attuabile con dolo specifico, in materia di imposte sui redditi ed IVA. Per la configurazione del reato è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni, ovvero: l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore ad euro 150.000,00; il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve essere superiore ad euro 3.000.000,00. Il Legislatore, in aggiunta alle sopra citate "soglie" di punibilità sopra evidenziate, ha identificato alcune cause di non punibilità nei seguenti casi :

- le violazioni che scaturiscono da interpretazioni di norme, quando queste sono obiettivamente incerte;
- la violazione delle norme sulla competenza economica è frutto di comportamenti contabili costanti ed evidenziati in bilancio, (viene infatti a mancare il dolo);
- le valutazioni estimative, se la stima corretta non differisce di più del 10% da quella effettuata: l'importo di tali differenze non concorre nemmeno al calcolo dell'imposta evasa o degli elementi sottratti a tassazione ai fini delle soglie di punibilità.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

L'omessa dichiarazione si configura qualora il soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto.

La soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione è attualmente pari a euro 30.000,00.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura laddove il soggetto non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti.

Il reato si consuma nel momento in cui le indebite compensazioni eccedono € 50.000 in un periodo d'imposta.

Aree a rischio

BARIKELLS.R.L. è una società che applica ogni previsione normativa in materia tributaria; ciò nonostante, è stato comunque considerato un profilo di rischio, in relazione all'art. 25-*quinquiesdecies*, derivante da possibili erronee registrazioni di contabilità e/o valorizzazioni di bilancio, significative ai sensi del calcolo e conseguente versamento delle imposte.

Inoltre, sono considerate operazioni a rischio eventuali attività di rimozione/distruzione di documenti validi ai fini fiscali.

Processi aziendali a rischio

- DIREZIONE
- VENDITA MARKETING
- AQUISTI
- AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'

Regole generali e specifiche di comportamento

Nell'espletamento delle attività di gestione amministrativa devono essere rispettate le procedure amministrative predisposte a controllo del ciclo attivo e passivo dell'azienda, della predisposizione del bilancio di esercizio e più in generale e delle normative cogenti in materia.

È quindi necessario:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico della Società in materia di trasparenza, rapporto con gli organi societari e rispetto della legalità;
- conoscere e applicare le previsioni delle norme fiscali anche richiedendo specifiche consulenze o supporti in materia
- rispettare puntualmente quanto previsto dalle procedure interne e dai contratti aziendali in fatto di:
 - emissione delle fatture di vendita
 - verifica, autorizzazione, registrazione e pagamento delle fatture passive
 - predisposizione del bilancio di esercizio
 - eliminazione dei documenti obsoleti
- porre la massima attenzione ad ogni attività di registrazione contabile, potenzialmente atta a creare erronee poste di bilancio e/o a violare le normative cogenti in materia;
- porre la massima attenzione al rispetto delle normative di legge in ogni eventuale attività di eliminazione di documenti obsoleti (sia cartacei che informatici) validi a fini fiscali.

Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

codice etico

P-INT-13 Flussi monetari e finanziari

P-INT-16 Acquisizione e gestione dei progetti finanziati

P-INT-17-Formazione del bilancio civilistico e gestione rapporti con collegio sindacale

P-INT-20 Piano di prevenzione reati tributari

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno trimestrale devono essere richieste/verificate dall'Organo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1- Segnalazioni e rilievi da parte della Società di Revisione
- 2- Notifica di accadimenti di rilievo relativi ad anomalie nei pagamenti in entrata o uscita
- 3- Evidenza o dichiarazione del pagamento di IVA, imposte e contributi
- 4- Informazioni derivante dalle procedure di controllo di riferimento

Con cadenza annuale:

- 4- Trasmissione della bozza del bilancio di esercizio

In relazione alla presente parte speciale, nel corso dei propri audit, eseguiti in base al programma concordato annualmente, l'Organo di Vigilanza monitora, mediante specifiche check list e controlli a campione, i seguenti aspetti:

- presenza e conoscenza del Codice Etico aziendale
- presenza, conoscenza e applicazione delle procedure di riferimento
- applicazione dei principi di separazione dei poteri previsti nelle procedure di riferimento
- rispetto delle procedure di emissione del bilancio di esercizio
- analisi di situazione ritenute a maggior rischio di reati tributari (es. crediti di imposta, versamenti di IVA, imposte e contributi)

I risultati degli audit vengono riesaminati in sede di riunione dell'Organo di Vigilanza e notificati alla Direzione Aziendale per gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi del caso.

Infine, con cadenza almeno annuale, è previsto lo svolgimento di una riunione interdisciplinare sistematica tra Organo di Vigilanza e la società di revisione volta ad analizzare preventivamente eventuali situazioni di rischio in ambito fiscale, potenzialmente classificabili a rischio di reato tributario.

La riunione viene convocata dall'Organo di Vigilanza e, preventivamente allo svolgimento di detto incontro, devono essere svolti per parte degli organi convenuti i controlli e le verifiche finalizzate ad assicurare il rispetto degli adempimenti tributari dell'azienda.

Eventuali situazioni di rischio, vengono analizzate in sede di riunione e in detta sede vengono definite le indicazioni da formulare nei confronti del Consiglio di Amministrazione e/o della Direzione Amministrativa al fine di mantenere il giusto rispetto della normativa fiscale.